RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

IMPOSTE E TASSE

di MORENA COCCI

Prescrizione interessi e sanzioni riscossione in 5 anni

Gli interessi erariali come anche le sanzioni si prescrivono in 5 anni. Per gli interessi si applica la norma di diritto comune rappresentata dall'art. 2948, n. 4 c.c. (Cassazione, sentenza 24.01.2023, n. 2044).

Sia le sanzioni che gli interessi si prescrivono in 5 anni . La problematica della prescrizione riguarda una fase successiva alla notifica della cartella o all'accertamento esecutivo, il cui sistema è retto da termini di prescrizione e non di decadenza.
Sul punto l'art. 20, c. 3 D. Lgs. 472/1997 prevede che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescriva nel termine di 5 anni. È dunque evidente come, **in qualsiasi circostanza** , le sanzioni si prescrivono in 5 anni: non rileva che il tributo, come accade per le imposte erariali, si prescriva in un termine maggiore, ad esempio di 10 anni.
L'impugnazione del provvedimento sanzionatorio interrompe la prescrizione , che non decorre fino alla definizione del procedimento. La norma, sostanzialmente rimasta immutata nel tempo, prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di 5 anni.
L'**art. 20 D.Lgs. 472/1997** costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dalle cartelle esattoriali irroganti sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dall'art. 17, c. 1 L. 7.01.1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle " *pene pecuniarie* "), assoggettando la prescrizione delle cartelle esattoriali a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario.

Nel ricorso, l'Amministrazione Finanziaria aveva sostenuto che la prescrizione quinquennale per la riscossione delle sanzioni tributarie era applicabile **solo agli atti di contestazione e di irrogazione sanzioni** . Diversamente, qualora la sanzione fosse irrogata insieme al tributo la prescrizione avrebbe dovuto ritenersi decennale. La Corte ha **rigettato la tesi** erariale osservando come la disciplina di legge **non consenta distinzioni del genere** , fanno distinzione solo le sanzioni riscosse in base a una sentenza passata in giudicato, per le quali, invece, opera sempre l'ordinario termine decennale.

Per quanto concerne gli **interessi** , la stessa ha osservato come il regime prescrizionale sia retto dalla disciplina codicistica (art. 2948, c. 4 c.c.), in quanto vi è carenza di disposizioni tributarie, nonostante ancora una volta la difesa erariale avesse provato ad accostare il termine a quello del tributo di riferimento decennale. Ancora una volta la Cassazione non aderisce a questa interpretazione in quanto la norma civilistica **non distingue a seconda della natura o fonte degli interessi** , prevedendo sempre la prescrizione quinquennale.
Questa disciplina speciale della prescrizione delle cartelle esattoriali è stata ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova " *fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'Amministrazione Finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale e i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)* ".

Riproduzione vietata - mercoledì 01 febbraio 2023